

SISTEMA DI OFFERTA  
DEL CREDITO COOPERATIVO

# *Top Capital. Cedola*

Contratto di assicurazione

Tariffa di capitalizzazione  
a premio unico con cedola annuale



## INDICE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

<b>SCHEMA SINTETICA</b>	<b>PAG 3</b>
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	<b>PAG 6</b>
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	<b>PAG 14</b>
<b>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196</b>	<b>PAG 21</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>PAG 24</b>

Il documento di polizza, qualora sottoscritto dal Contraente, diventa parte integrante del presente Fascicolo Informativo.

## SCHEDA SINTETICA

### ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

#### 1. INFORMAZIONI GENERALI

I.a) Impresa di assicurazione: **BCC Vita S.p.A. – Società controllata da Iccrea Holding S.p.A.**

I.b) Denominazione del contratto: **“Top Capital. Cedola”**

I.c) Tipologia del contratto: **Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dall'Impresa e vengono liquidate, sotto forma di cedola annuale, in base alla rivalutazione del capitale assicurato in funzione del rendimento di una Gestione interna separata di attivi.**

I.d) Durata: La durata, ossia l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

**E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorsi 12 mesi dalla ricorrenza del contratto.**

I.e) Il pagamento del premio avviene nella seguente modalità:

- premio unico, il cui importo non può risultare inferiore a 500,00 Euro;

Per quanto concerne i versamenti aggiuntivi, effettuabili decorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, l'importo minimo degli stessi è pari a 50,00 Euro.

#### 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

**“Top Capital. Cedola”** è un contratto di capitalizzazione rivalutabile a premio unico, che prevede a ciascuna ricorrenza annuale ed alla scadenza, l'erogazione di una cedola rivalutata sulla base del rendimento della Gestione interna separata. Alla scadenza contrattuale, unitamente alla cedola di cui sopra, verrà corrisposto un importo pari al capitale iniziale assicurato.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto sono riportati alla sezione F della Nota informativa “Progetto esemplificativo delle prestazioni” al fine di meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili.

**L'Impresa è tenuta a consegnare il Prospetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

#### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**

#### 3.a) PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale: il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una prestazione sotto forma cedola.

L'interesse minimo garantito è pari al 2,25% annuo, incrementabile in funzione degli eventuali migliori risultati raggiunti ogni anno dalla Gestione interna separata;

Alla scadenza contrattuale: il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato iniziale, oltre alla cedola variabile di cui al precedente capoverso.

#### 3.b) OPZIONI CONTRATTUALI

Solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo - indirizzata tramite lettera raccomandata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle 11, 20132 Milano - entro la scadenza contrattuale, il capitale in vigore alla scadenza stessa potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

**In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 4 e 9 delle Condizioni di assicurazione.**

#### 4. COSTI

**L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il

potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Nel contratto illustrato, l'indicatore è stato determinato senza considerare i seguenti elementi:  
- meccanismi di adeguamento automatico dei premi;  
- versamenti aggiuntivi;  
Inoltre, il predetto indicatore non è influenzato da parametri legati al sesso e all'età del Contraente, né vi è un soggetto Assicurato.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

**Premio Unico:** € 5.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,77%
10	1,59%
15	1,52%

**Premio Unico:** € 15.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,73%
10	1,57%
15	1,51%

**Premio Unico:** € 30.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,64%
10	1,52%
15	1,48%

**Premio Unico:** € 5.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,77%
10	1,59%
15	1,52%
20	1,49%

**Premio Unico:** € 15.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,73%
10	1,57%
15	1,51%
20	1,48%

**Premio Unico:** € 30.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,64%
10	1,52%
15	1,48%
20	1,46%

**Premio Unico:** € 5.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,77%
10	1,59%
15	1,52%
20	1,49%
25	1,47%

**Premio Unico:** € 15.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,73%
10	1,57%
15	1,51%
20	1,48%
25	1,47%

**Premio Unico:** € 30.000,00  
Sesso ed età: Qualunque  
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,64%
10	1,52%
15	1,48%
20	1,46%
25	1,45%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" negli

ultimi 2 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione interna separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Tasso di rendimento dei titoli a medio termine	Inflazione
1999	ND	ND	4,50%	1,60%
2000	ND	ND	5,57%	2,60%
2001	ND	ND	4,93%	2,70%
2002	ND	ND	4,67%	2,50%
2003	4,88%	3,48%	3,73%	2,50%
2004	4,38%	2,98%	3,59%	2,00%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di

recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

**BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

**Il Rappresentante Legale  
Stefano Milani**



## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota informativa si articola in sei sezioni :

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA**
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

### **SEZIONE A**

#### **INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. Informazioni generali**

BCC Vita S.p.A. è un'Impresa con Sede Legale in Italia e controllata da ICCREA Holding S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento N° 2091 del 29 maggio 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2002. Codice Fiscale e Partita Iva 06868981009 Registro Imprese Roma REA n. 9953763. La Compagnia ha Sede Legale in Roma (00184), Via Massimo D'Azeglio, 33 e Sede Operativa e Direzione Generale in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11. Recapito Telefonico: +39 02 466275 - Sito Internet: <http://www.bccvita.it>. Per qualsiasi informazione relativa al contratto è possibile rivolgersi al Servizio Clienti scrivendo all'indirizzo sopraindicato, oppure all'indirizzo e-mail [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it). La revisione contabile è affidata a Reconta Ernst & Young, Sede Legale in Roma (00196) Via G. D. Romagnosi, 18/A. BCC Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche "Impresa".

##### **2. Conflitto di interessi**

A tale riguardo, si precisa che l'Impresa non ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità specifiche con terze Parti e che la stessa si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

### **SEZIONE B**

#### **INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

##### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

La durata, ossia l'arco di tempo durante il quale è

operante la garanzia assicurativa, è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

**"Top Capital. Cedola"** è un contratto di capitalizzazione a premio unico (cod. 6013U), indipendente da eventi legati alla vita umana, che prevede a ciascuna ricorrenza annuale ed alla scadenza, l'erogazione di una cedola rivalutata sulla base del rendimento della Gestione interna separata. Alla scadenza contrattuale, unitamente alla cedola di cui sopra, verrà corrisposto un importo pari al capitale iniziale assicurato.

##### ***Il contratto prevede le seguenti prestazioni:***

#### **3.1 - PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO:**

Ad ogni ricorrenza annuale: il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di una prestazione sotto forma cedola.

L'interesse minimo garantito è pari al 2,25% annuo (tasso minimo garantito dalla Compagnia, come meglio precisato nei successivi articoli 8 e 9 delle relative Condizioni di assicurazione), incrementabile in funzione degli eventuali migliori risultati raggiunti ogni anno dalla Gestione interna separata.

Alla scadenza contrattuale: il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato iniziale, oltre alla cedola variabile di cui al precedente capoverso. L'importo del capitale assicurato iniziale, pari al premio versato dal Contraente al netto dei diritti di emissione e dei caricamenti applicati dalla Compagnia, viene indicato in polizza.

Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa.

##### **4. Premi**

L'importo del premio da versare non può essere inferiore a 500,00 Euro.

E' data inoltre la facoltà, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 50,00 Euro. Le prestazioni corrispondenti a tali versamenti aggiuntivi andranno a cumularsi con quelle relative al premio unico ed ai premi aggiuntivi già versati.

Il versamento del premio alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi,

avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, perché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

### **Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto è ammessa la facoltà di esercitare il diritto di riscatto del contratto.**

### **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

La una misura di rivalutazione del capitale iniziale è determinata, ad ogni anniversario annuale, sulla base del rendimento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" nel periodo di osservazione che termina alla fine del terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria.

Il rendimento annuale della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", è quello calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi - rapportando i redditi del fondo di quel periodo al valor medio delle sue attività nello stesso periodo, così come sono definiti nel regolamento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" (media ponderata dei rendimenti mensili della Gestione interna separata).

La misura di rivalutazione, o rendimento attribuito, liquidato annualmente sotto forma di cedola, è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", diminuito dello 1,4%. Tale misura non potrà in ogni caso essere inferiore al 2,25% annuo.

La certificazione di cui all'articolo 2 del Regolamento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai predetti dodici mesi.

Ad ogni anniversario del contratto, la prestazione maturata viene liquidata sotto forma di cedola.

Ogni qual volta si determinino gli importi relativi all'operazione di riscatto, la misura annua di rivalutazione da applicare *pro rata temporis* alla disponibilità in "uscita", per il periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza anniversaria e la data in cui avviene il prelievo della prestazione assicurata, si determina in base al rendimento annuo, conseguito dalla Gestione interna separata nel periodo annuale, che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data dell'operazione di prelievo.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, sono quantificati nella Sezione F

contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente - al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso - il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

### **6. Opzioni di contratto**

Solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo almeno tre mesi prima della data di scadenza contrattuale, il capitale in vigore alla scadenza stessa potrà essere convertito alternativamente in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La Compagnia invierà all'avente diritto - al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle condizioni di polizza originarie nonché a fornire, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

## **SEZIONE C** **INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

### **7. Gestione interna separata**

Come indicato in precedenza, la rivalutazione del Capitale iniziale avviene sulla base dei rendimenti della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", le cui attività sono denominate in Euro.

L'investimento nella Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" si propone di ottenere un capitale avente la garanzia di un rendimento minimo con le caratteristiche di rivalutazione disciplinate nelle Condizioni di assicurazione.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento coincide con l'anno solare. La composizione della gestione è **prevalentemente obbligazionaria**, senza indicazione di limiti quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal Regolamento della Gestione. Gli investimenti in

strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione **non risultano al momento significativi** mentre **non è adottato alcun particolare stile gestionale**, tenuto conto della necessità di garantire annualmente un rendimento minimo.

Il soggetto cui è delegata la gestione degli attivi è: Iccrea Banca con Sede in Italia – Via Torino, 146 00184 ROMA, mentre la revisione contabile è affidata a Reconta Ernst & Young, con sede Legale in Roma (00196) Via G. D. Romagnosi, 18/A.

Per maggiori dettagli si rinvia direttamente al Regolamento della Gestione interna separata, che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.

## **SEZIONE D**

### **INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

#### **8. Costi**

##### **8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**

###### **8.1.1. Costi gravanti sul premio**

La Società trattiene dal premio unico iniziale o aggiuntivo:

- le spese del contratto;
- il caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le **spese del contratto** sono le seguenti:

Tipologia di versamento	Diritti di emissione	Diritti di quietanza	Totale
Unico	€ 14,00	€ 1,00	€ 15,00
Aggiuntivo	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00

Il **caricamento percentuale** varia in funzione del cumulo dei premi versati secondo le aliquote previste nel prospetto di seguito riportato:

CUMULO DEI PREMI VERSATI	CARICAMENTO
Da 500,00 Euro a 25.000,00 Euro	1,50%
Da 25.001,00 Euro a 100.000,00 Euro	1,13%
Da 100.001,00 Euro a 300.000,00 Euro	0,75%
Da 300.001,00 Euro in poi	0,38%

Gli scaglioni esposti in tabella si intendono come cumulo dei premi versati; al raggiungimento, quindi, dello scaglione superiore con il versamento di un singolo premio (sia esso riferito ad un versamento unico o aggiuntivo), su detto premio viene applicata la relativa percentuale di caricamento propria dello scaglione raggiunto.

##### **8.1.2. Costi per riscatto**

L'operazione di riscatto non è consentita nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto; l'importo massimo riscattabile, parzialmente o totalmente, è pari al capitale assicurato maturato alla data del riscatto.

Sia nel caso di riscatto totale che parziale, la Società trattiene dal capitale maturato un *coefficiente* variabile in funzione del tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto, come esposto nella tabella di seguito riportata:

Periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto	Coefficiente di riduzione del valore di riscatto
Primi 12 mesi interi	Riscatto non consentito
Da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	0,75%
Da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi	0,50%
Da 36 mesi e 1 giorno a 48 mesi	0,30%
Da 48 mesi e 1 giorno a 60 mesi	0,15%
Da 60 mesi in poi	0,00%

Il riscatto parziale, al netto di un costo fisso di 5,00 Euro previsto per ciascuna richiesta, è consentito per un importo minimo di 500,00 Euro; il contratto resta in vigore per il capitale residuo, che non può essere inferiore a 500,00 Euro.

##### **8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione**

Come precedentemente indicato, la percentuale trattenuta dall'Impresa sul rendimento conseguito dalla Gestione interna separata è fissata nella misura dello 1,4% annuo, fatta salva la misura di rivalutazione annua minima garantita del 2,25%.

##### **9. Misure e modalità di eventuali sconti**

Non sono previsti sconti di premio.

##### **10. Regime fiscale (\*)**

Sui premi pagati per i contratti di capitalizzazione, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Le somme liquidate, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica:

- se corrisposte in forma di capitale alla scadenza contrattuale o per riscatto, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della



conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto in rendita, di un'imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5% della differenza tra il valore capitale della rendita stessa e i premi pagati;

- se corrisposte in forma di rendita finanziaria (cedola), sono soggette ad una ritenuta d'imposta del 12,50%, operata direttamente da BCC Vita S.p.A..

Le somme corrisposte a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria.

(\*) Misure in vigore alla data della presente Nota informativa.

## **SEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **11. Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento). L'età minima del Contraente al momento della conclusione del contratto è di 18 anni.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora questa preveda una data di decorrenza diversa da quella in cui il contratto è concluso.

La decorrenza di questo contratto, riportata nel documento di polizza, risulta fissata al sesto giorno successivo al momento della conclusione.

### **12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

Le caratteristiche del contratto non prevedono la necessità di sospendere o interrompere i premi aggiuntivi al primo in quanto gli stessi, sono disposti a discrezione del Contraente. Pertanto, il mancato versamento degli stessi non comporta alcuna penalità, né la sospensione o la risoluzione del contratto.

### **13. Riscatto e riduzione**

Su richiesta scritta del Contraente da inoltrare alla Società, il contratto è riscattabile - in modo parziale o totale - dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza; il relativo valore di riscatto è determinato in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno, con l'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per il secondo anno.

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

E' possibile richiedere il riscatto parziale del contratto; tale valore è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

Il riscatto parziale è consentito per un importo minimo di 500,00 Euro ed il contratto deve rimanere in vigore per un capitale residuo che non può essere inferiore a 500,00 Euro. Il costo fisso previsto per ogni richiesta di riscatto parziale è di 5,00 Euro.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di assicurazione.

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto parziale o totale del contratto, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o tramite richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio - Via Carlo Esterle, 11 – 20132 Milano Mi Tel. 02/466275 – Fax 02/89078949 – e-mail : [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

**BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO**, che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

**Se il contratto viene riscattato prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di decorrenza, esiste l'eventualità che i valori di riscatto risultino inferiori ai premi versati.**

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto.

### **14. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi

obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio versato, senza trattenere alcuna spesa o parte di premio.

### **15. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza, a seguito di eventi contrattualmente previsti, è elencata per tutte le casistiche all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione. La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

**Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti vantati nei confronti della Società si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.**

### **16. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana; le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare.

In ogni caso prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

### **17. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento ad esso eventualmente allegato sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare.

### **18. Reclami**

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto**

**contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società BCC Vita S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio - Sezione Reclami, Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO - telefax 02-89078949 - indirizzo e-mail: reclami@bccvita.bcc.it.**

**Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.11, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.**

**In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

### **19. Ulteriore informativa disponibile**

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale aggiornato della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tali informazioni sono disponibili sul sito internet: [www.bccvita.it](http://www.bccvita.it)

### **20. Informativa in corso di contratto**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi di seguito riportati:

- Denominazione Sociale
- Forma giuridica
- Indirizzo della Sede Legale, Operativa o Direzione Generale.

#### **20.1 Informazioni relative al contratto**

La Società comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della Gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

A richiesta del Contraente, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data

di ricevimento della richiesta.

Inoltre, la Compagnia trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## SEZIONE F

### PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti ed ha validità alle condizioni vigenti alla data del presente progetto.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

**A) il tasso di rendimento minimo garantito** contrattualmente pari al 2,25%, tenendo conto di un'aliquota di retrocessione pari al 100% e costi di gestione pari a 0%.

**B) un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP** e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%, tenendo conto di un'aliquota di retrocessione pari al 100% e costi di gestione pari all'1,4%.

*Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:*

<b>A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO</b>	
Data preventivo:	01/12/2005
Tasso di rendimento minimo garantito:	2,25%
Durata in anni:	5
Premio UNICO di perfezionamento:	€ 5.000,00
Capitale assicurato iniziale:	€ 4.910,23

ANNI TRASCORSI	CAPITALE ASSICURATO ALL'INIZIO DELL'ANNO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO	IMPORTO CEDOLA AL 2,25%
1	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.873,40	€ 110,48
2	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.885,67	€ 110,48
3	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.895,49	€ 110,48
4	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.902,86	€ 110,48
SCADENZA	€ 4.910,23	€ 4.910,23		€ 110,48

Totale cedole lorde liquidate al 2,25%:	€ 552,40
Capitale rivalutato a scadenza:	€ 4.910,23

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito annuo del 2,25% rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono conto pertanto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 2 annualità di premio.

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

Data preventivo:	01/12/2005
Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Prelievo sul rendimento:	1,40%
Aliquota di retrocessione:	100,00%
Tasso di rendimento retrocesso:	2,60%
Durata in anni:	5
Premio UNICO di perfezionamento:	€ 5.000,00
Capitale assicurato iniziale:	€ 4.910,23

ANNI TRASCORSI	CAPITALE ASSICURATO ALL'INIZIO DELL'ANNO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO	IMPORTO CEDOLA AL 2,60%
1	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.873,40	€ 127,67
2	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.885,67	€ 127,67
3	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.895,49	€ 127,67
4	€ 4.910,23	€ 4.910,23	€ 4.902,86	€ 127,67
SCADENZA	€ 4.910,23	€ 4.910,23		€ 127,67

<b>Totale cedole lorde liquidate al 2,60%:</b>	<b>€ 638,35</b>
<b>Capitale rivalutato a scadenza:</b>	<b>€ 4.910,23</b>

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate, liquidate sottoforma di cedola, sono al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Il Contraente ha diritto a richiedere chiarimenti all'Intermediario in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione alle diverse articolazioni del premio o di altri elementi.

\* \* \*

**BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**Il Rappresentante Legale  
Stefano Milani**



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### 1. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal presente contratto e dalle appendici da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di Legge.

### 2. BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

Il Beneficiario è inteso quale Beneficiario della prestazione a scadenza.

La prestazione dovuta a scadenza si intende:

- a favore del Contraente o, in caso di sua mancanza, degli Eredi legittimi che subentrano automaticamente in polizza negli stessi diritti gli Eredi legittimi hanno facoltà e obblighi del Contraente deceduto, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dell'Art. 6, oppure di proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza;
- a favore di un Terzo qualora il Contraente indichi direttamente in polizza o con successiva richiesta un Beneficiario e subentrante nel contratto anche se diverso dagli Eredi legittimi.

Si tenga presente che, in quest'ultimo caso, il premio si configura come un atto a titolo gratuito dell'Erede specifico o al Terzo, soggetta alla azione di riduzione ex art. 555 e ss. c.c. qualora l'ammontare di tale premio ecceda la quota disponibile.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione dei benefici;
- il Contraente sia deceduto;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.

### 3. INFORMAZIONI SUL PREMIO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto prevede che l'importo del premio unico da versare non può essere inferiore a 500,00 Euro.

E' data inoltre la facoltà, trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 50,00 Euro. Le prestazioni corrispondenti a tali versamenti aggiuntivi andranno a cumularsi con quelle relative al premio unico ed ai premi aggiuntivi già versati.

Il Contraente potrà richiedere chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

Il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza al Contraente contro il pagamento del premio.

La durata del contratto è compresa tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 25 anni.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

L'età minima richiesta per il Contraente, al momento della conclusione del contratto, è di 18 anni.

Il versamento del premio alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto" (RID), che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purchè le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio di perfezionamento:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero
- alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora quest'ultima preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

### 4. PRESTAZIONI

In base al presente contratto di capitalizzazione a premi unici, la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, le prestazioni di seguito descritte:

- a ciascuna ricorrenza annuale di polizza ed alla scadenza, l'erogazione di una cedola il cui importo è

pari al prodotto fra il Capitale assicurato e il Tasso di Rivalutazione determinato ai sensi dell'art. 9;

- alla scadenza contrattuale, l'importo pari al capitale assicurato

Le prestazioni di cui sopra sono direttamente collegate al valore maturato all'interno della Gestione interna separata, che vengono rivalutate in base ad una misura di rivalutazione annua che non può essere inferiore al 2,25%, come meglio precisato nei successivi articoli 8 e 9 delle presenti Condizioni.

La Società garantisce inoltre, in caso di riscatto, la liquidazione di un importo rivalutato *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima ricorrenza anniversaria antecedente il riscatto e la data del riscatto stesso.

L'importo del capitale assicurato iniziale viene indicato in polizza ed è pari al premio versato al netto dei costi di cui all'articolo 10.

## 5. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata al seguente recapito: BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente la somma eventualmente da questi corrisposta.

## 6. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, risolvendo anticipatamente il contratto stesso, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o mediante una richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno. L'importo riconosciuto viene determinato facendo riferimento al coefficiente di riduzione (di seguito specificato) previsto nel secondo anno di polizza.

In caso di riscatto totale il contratto si estingue definitivamente.

E' possibile richiedere il riscatto parziale del contratto; tale valore è determinato in base alle stesse modalità previste per il riscatto totale, considerando solo la parte di contratto che il Contraente intende riscattare.

Le condizioni per il riscatto totale e parziale sono descritte negli articoli successivi.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di assicurazione.

### 6.1 RISCATTO PARZIALE

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto parziale del contratto, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o mediante una richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

Il riscatto parziale, al netto di un costo fisso di 5,00 Euro previsto per ciascuna richiesta, è consentito per un importo minimo di 500,00 Euro; il contratto resta in vigore per il capitale residuo, che non può essere inferiore a 500,00 Euro.

### 6.2 RISCATTO TOTALE

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, risolvendo anticipatamente il contratto stesso, mediante una richiesta presentata allo Sportello Bancario o mediante una richiesta scritta del Contraente inviata con raccomandata A.R. e indirizzata a: BCC Vita Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO.

## 7. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PARZIALE E TOTALE

L'importo massimo riscattabile è pari al capitale assicurato, eventualmente riproporzionato in base alle

somme precedentemente riscattate, rivalutato *pro rata temporis* alla data di riscatto, secondo le modalità descritte all'articolo 9 delle presenti Condizioni.

Il suddetto importo viene corrisposto per intero se son trascorsi almeno 60 mesi dalla data di decorrenza, altrimenti viene ridotto in funzione del periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto in base ai coefficienti di riduzione indicati nella tabella sotto riportata.

<b>Periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto</b>	<b>Coefficiente di riduzione del valore di riscatto</b>
Primi 12 mesi interi	Riscatto non consentito
Da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	0,75%
Da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi	0,50%
Da 36 mesi e 1 giorno a 48 mesi	0,30%
Da 48 mesi e 1 giorno a 60 mesi	0,15%
Da 60 mesi in poi	0,00%

Il Contraente deve valutare con particolare attenzione:

- prima di stipulare il contratto, l'impegno che sta assumendo in termini di premio corrisposto e della tipologia del contratto stesso;
- le conseguenze generalmente negative che comportano l'interruzione di un contratto in corso.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 - 20132 MILANO, che si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

## **8. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE GESTIONE INTERNA SEPARATA "BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"**

La Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" è una gestione assicurativa per la quale la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

## **9. MISURA DI RIVALUTAZIONE GESTIONE INTERNA SEPARATA "BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"**

Ad ogni anniversario annuale, la Società rileva il rendimento della Gestione interna separata "BCC Vita

Capitalizzazione Più" osservato sul periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria.

Per rendimento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi - rapportando il risultato finanziario del fondo di quel periodo al valor medio del fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", con riferimento al periodo considerato.

Il rendimento attribuito è equivalente al rendimento annuo conseguito dalla Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più" diminuito del 1,4% (rendimento netto). Il conseguente rendimento netto non potrà essere inferiore al 2,25% annuo.

La certificazione di cui all'articolo 2 del Regolamento della Gestione interna separata "BCC Vita Capitalizzazione Più", viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai predetti dodici mesi.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento testé definito.

### **Modalità di Attribuzione**

Ad ogni anniversario del contratto viene liquidata una cedola, il cui importo è determinato dal prodotto del capitale assicurato per la misura di rivalutazione - sopra definita - calcolata sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo, conseguito dalla Gestione interna separata, osservato sul periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria.

Alle prestazioni derivate dai premi versati successivamente a quello di perfezionamento, la misura annua di rivalutazione viene applicata *pro rata temporis* per il periodo intercorrente tra la data di versamento e la ricorrenza anniversaria immediatamente successiva.

Ogni qual volta si determinino gli importi relativi all'operazione di riscatto, la misura annua di rivalutazione si determina in base al rendimento annuo, conseguito dalla Gestione Speciale, nel periodo



annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data dell'operazione di prelievo.

L'importo delle prestazioni assicurate saranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto.

## 10. COSTI

La Società trattiene, dal premio unico iniziale o aggiuntivo, le spese per l'emissione del contratto ed il caricamento per la copertura dei costi di intermediazione, gestione e amministrazione.

Le spese del contratto sono le seguenti:

- Versamento unico:
  - ⇒ 15,00 Euro, di cui:
    - 14,00 Euro diritti di emissione (spese di emissione per il perfezionamento);
    - 1,00 Euro diritti di quietanza
- Eventuali versamenti di premio aggiuntivi:
  - ⇒ 3,00 Euro diritti di emissione.

Il caricamento varia di volta in volta in funzione del cumulo dei premi versati, secondo le aliquote percentuali previste nel prospetto di seguito riportato:

Versamenti	Percentuale di caricamento sul premio di tariffa
Da 500,00 Euro a 25.000,00 Euro	1,50%
Da 25.001,00 Euro a 100.000,00 Euro	1,13%
Da 100.001,00 Euro a 300.000,00 Euro	0,75%
Da 300.001,00 Euro in poi	0,38%

Gli scaglioni esposti in tabella si intendono come cumulo dei premi versati; al raggiungimento, quindi, dello scaglione superiore con il versamento di un singolo premio (sia esso riferito ad un versamento unico o aggiuntivo), su detto premio viene applicata la relativa percentuale di caricamento propria dello scaglione raggiunto.

## 11. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- ◆ In caso di **recesso**, il Contraente deve inviare alla

Società:

- la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
- l'originale di polizza;
- le eventuali appendici.
- ◆ A **scadenza**, l'avente diritto deve inviare alla Società:
  - la richiesta di pagamento per scadenza firmata dal Contraente;
  - l'originale di polizza;
  - le eventuali appendici;
  - gli estremi per l'accredito della prestazione.
- ◆ In caso di **riscatto totale**, il Contraente deve inviare alla Società:
  - richiesta di liquidazione, effettuata sull'apposito modulo, debitamente compilata e firmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante;
  - originale di polizza e delle eventuali appendici o, se smarriti, dichiarazione di smarrimento firmata dal Contraente su apposito modulo;
  - fotocopia di un documento di identità valido del Contraente/Legale Rappresentante;
  - assenso scritto del Pignoratario o Vincolatario, qualora la polizza risulti ceduta in pegno o vincolata (allegando anche la relativa appendice di pegno/vincolo);
  - se è presente un beneficio irrevocabile, la richiesta di liquidazione dev'essere firmata anche dai Beneficiari (che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
  - se il Contraente è una Persona Giuridica: copia di un atto (ad esempio, visura camerale successiva all'ultima Assemblea) da cui si evinca il Legale Rappresentante;
  - gli estremi per l'accredito della prestazione.
- ◆ In caso di **riscatto parziale**, il Contraente, deve inviare alla Società:
  - richiesta di liquidazione, effettuata sull'apposito modulo, debitamente compilata e firmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante;
  - fotocopia di un documento di identità valido del Contraente/Legale Rappresentante;
  - assenso scritto del Pignoratario o Vincolatario, qualora la polizza risulti ceduta in pegno o vincolata (allegando anche la relativa appendice di pegno/vincolo);
  - se è presente un beneficio irrevocabile, la richiesta di liquidazione dev'essere firmata anche dai Beneficiari (che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
  - se il Contraente è una Persona Giuridica: copia di

un atto (ad esempio, visura camerale successiva all'ultima Assemblea) da cui si evinca il Legale Rappresentante.

- ◆ In caso di **premorienza** del Contraente, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, qualora sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva, che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistano altri. In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempre che detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza e le eventuali appendici.

◆ Per ogni **Beneficiario**:

- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
- il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci.

In alcuni casi particolari la Società potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Società, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento (scadenza, risoluzione, ecc.), provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni, sono dovuti interessi moratori a favore degli aventi diritto. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione

completa, ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza, se anteriore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

## 12. TASSE ED IMPOSTE

Le tasse ed imposte, presenti e future, dovute sui premi, sui pagamenti effettuati dalla Società ed in genere sugli atti dipendenti dal contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## 13. OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale maturato alla scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile a favore di una persona designata finché questa sia in vita (vitaliziato);  
oppure
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente finché il vitaliziato sia in vita;  
oppure
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del vitaliziato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

In tali casi, l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

## 14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le

prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

### **15. PRESTITI**

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti per tutta la sua durata.

### **16. PRESCRIZIONE**

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. E' importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei

termini di Legge.

L'articolo 2952 del Codice Civile dispone, infatti, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso del Contraente ecc.).

### **17. FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Consumatore ha la propria residenza o domicilio.

### **18. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni di assicurazione valgono le disposizioni di Legge.

## REGOLAMENTO GESTIONE INTERNA SEPARATA "BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIÙ"

**Art. 1** - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BCC Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale per polizze di Assicurazione sulla Vita" ed indicata nel seguito con la denominazione "BCC Vita Capitalizzazione Più". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni e/o operazioni di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della presente Gestione Speciale.

La Gestione di "BCC Vita Capitalizzazione Più" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il rendimento annuo di "BCC Vita Capitalizzazione Più" per l'esercizio relativo alla revisione contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di "BCC Vita Capitalizzazione Più" di competenza di quell'esercizio al valore medio di "BCC Vita Capitalizzazione Più" stessa.

**Art. 2** - La gestione di "BCC Vita Capitalizzazione Più" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza di "BCC Vita Capitalizzazione Più" al presente regolamento. In particolare sono sottoposti a revisione contabile la corretta valutazione delle attività attribuite a "BCC Vita Capitalizzazione Più", il rendimento annuo quale descritto al punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

**Art. 3** - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di "BCC Vita Capitalizzazione Più" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

**Art. 4** - Per risultato finanziario di "BCC Vita Capitalizzazione Più" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di "BCC Vita Capitalizzazione Più", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "BCC Vita Capitalizzazione Più" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "BCC Vita Capitalizzazione Più" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di "BCC Vita Capitalizzazione Più" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di "BCC Vita Capitalizzazione Più".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in "BCC Vita Capitalizzazione Più".

**Art. 5** - La Società si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

**1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonchè per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Servizio Privacy - BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6 lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

**2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;
- b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A. o di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

**3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi

di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;

- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;
- d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

**4 - CONFERIMENTO DEI DATI**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);
- c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

**5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

- a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;

b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

## 6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I Dati possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge - ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano - nel territorio dell'Unione Europea - come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione

consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge).

## 7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

**8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

**9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## GLOSSARIO

### CONTENUTI DEL GLOSSARIO

#### PREMESSA

**Obiettivi**

**Metodologia**

**Contenuti**

#### TERMINOLOGIA GENERALE

**Definizioni Generali**

**Glossario**

**Polizza - definizioni**

**Premio - definizioni**

**Prestazioni e garanzie - definizioni**

**Prestazioni in caso di sopravvivenza**

**Prestazioni in caso di decesso**

**Opzioni contrattuali**

#### TERMINOLOGIA SPECIFICA

**Polizze Index-Linked - Definizioni**

#### PREMESSA

Il presente documento contiene un “glossario” specifico per le polizze vita. Non tutti i termini riportati si riferiscono necessariamente al prodotto descritto nel presente *Fascicolo Informativo*. Molte voci sono citate allo scopo di fornire una visione più ampia e completa della materia pur non essendo strettamente attinenti.

##### **Obiettivi**

Gli obiettivi del *Glossario* sono quelli di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di costituire una base di riferimento univoca e condivisa.

##### **Metodologia**

Il *Glossario* è stato elaborato prendendo in considerazione:

- il glossario delle polizze vita utilizzato dalla Società;
- la terminologia contenuta nelle disposizioni ISVAP in materia di “trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita”.

##### **Contenuti**

Il *Glossario* è suddiviso in due sezioni:

- una prima sezione generale, dedicata alle varie terminologie tradizionalmente presenti nella generalità dei prodotti commercializzati dal mercato vita e a quelle che definiscono le varie tipologie di polizza, di premio, di prestazione e di garanzia assicurata;
- una seconda sezione relativa alla terminologia usata in maniera specifica per la particolare tipologia del prodotto, che nella prima sezione non è presente o è definita in maniera più generica.

#### TERMINOLOGIA GENERALE

Questa prima sezione è suddivisa in quattro parti:

- definizioni generali, ossia termini che sono usati generalmente nelle polizze vita;
- definizioni relative alle varie tipologie di polizze commercializzate;
- definizioni relative al premio, ossia alle varie terminologie adottate per definire il premio a seconda che ci si riferisca alle modalità di versamento o alle componenti in cui il premio è o può essere scomposto;
- definizioni relative alle prestazioni ed alle garanzie delle polizze vita.

##### **Definizioni Generali**

##### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

##### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

##### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

##### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

##### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

##### **Cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.



## Glossario

### Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

### Condizioni contrattuali (o di assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

### Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

### Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

### Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

### Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

### Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

### Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

### Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

### Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

### Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

### Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);

- nota informativa;

- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;

- glossario;

### Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

### Impresa di assicurazione:

Vedi "Società".

### Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

### Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

### ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

### Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione

liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

#### **Pegno**

Vedi "cessione".

#### **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

#### **Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

#### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

#### **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

#### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

#### **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

#### **Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

#### **Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

#### **Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

#### **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la

liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

#### **Riscatto parziale**

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

#### **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

#### **Rischio di cambio**

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

#### **Rischio di credito (o di controparte)**

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

#### **Rischio di interesse**

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

#### **Rischio di liquidità**

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

#### **Rischio di mercato**

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

#### **Rischio di performance**

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

#### **Rischio di prezzo**

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

#### **Rischio finanziario**

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

**Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**Scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Vincolo:**

Vedi "cessione".

**Polizza - Definizioni****Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

**Contratto (di capitalizzazione)**

Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

**Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Polizza caso vita**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la

società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

**Polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

**Polizza collettiva**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o una determinato ente rappresentante una categoria professionale, nell'interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell'azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.

**Polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

**Polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

**Polizza di capitalizzazione**

Contratto con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

**Polizza di puro rischio**

Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

**Polizza fip o pip (forma o piano individuale pensionistico)**

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.

**Polizza index-linked**

Contratto di assicurazione sulla vita o di

capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate all'andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E' un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica, tipicamente un indice di borsa, attraverso particolari accorgimenti tecnici.

#### **Polizza indicizzata**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per il quale l'ammontare della prestazione della società, del premio che il Contraente versa e, eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto, varia secondo l'andamento di particolari indici di riferimento.

#### **Polizza mista**

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

#### **Polizza rivalutabile**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

#### **Polizza unit-linked**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.

### **Premio - Definizioni**

#### **Premio aggiuntivo (o integrativo)**

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

#### **Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

#### **Premio complessivo (o lordo)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

#### **Premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti.

#### **Premio puro**

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di

morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

#### **Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

#### **Premio unico ricorrente**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

#### **Tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

### **Prestazioni E Garanzie - Definizioni**

#### **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

#### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

### **Prestazioni In Caso Di Sopravvivenza**

#### **Garanzia di rendimento a scadenza**

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

#### **Pagamento di somme periodiche**

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

#### **Prestazione a scadenza**

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

### **Prestazioni In Caso Di Decesso**

#### **Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

**Opzioni Contrattuali****Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia**

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

**Opzione da capitale in rendita vitalizia**

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

**Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile**

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

**Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili****Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

**Composizione della Gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

**Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Dati storici**

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato della Gestione separata negli ultimi anni.

**Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili

attribuiti alla polizza.

**Fusioni di Gestioni separate**

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

**Gestione separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spese di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

**Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

**Prospetto annuale della Gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

**Regolamento della Gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

**Rendiconto annuale della Gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

**Rendimento finanziario**

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**Rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**Spese di gestione**

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento

finanziario realizzato dalla Gestione separata.

**Società di revisione**

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

**Tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo composto, che la

Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

**Tasso tecnico**

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.



**BCC Vita SpA** Compagnia di assicurazioni vita del Credito Cooperativo  
Società controllata da ICCREA Holding S.p.A.

Capitale € 21.000.000,00 int. vers. - Registro Imprese Roma REA n. 995376

Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-06-2002

Codice fiscale e Partita Iva 06868981009

Sede legale Via Massimo D'Azeglio, 33 00184 Roma

Sede Operativa e Direzione Generale Via Carlo Esterle, 11 20132 Milano

Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949



**Direzione Generale**  
via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano  
telefono 02 466275 - fax 02 89078949  
[www.bccvita.it](http://www.bccvita.it)  
e-mail: [info@bccvita.bcc.it](mailto:info@bccvita.bcc.it)

